

COMUNE DI PREDAZZO

**NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO DI PREVISIONE
PERIODO 2021 – 2022 – 2023**



PREMESSA

Il nuovo sistema della contabilità armonizzata, disciplinata dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ha previsto diverse novità, sia nella tenuta delle registrazioni contabili che nella programmazione di bilancio.

La struttura del bilancio, con l'adozione di questo nuovo sistema di contabilità armonizzata, è notevolmente cambiata rispetto al passato. Infatti, per quanto riguarda la spesa, la stessa è articolata in missioni, programmi, macroaggregati e titoli (divisi ulteriormente in capitoli e articoli) , mentre l'entrata è suddivisa in titoli, tipologie, categorie (ulteriormente divisi in capitoli ed articoli).

Il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo schemi previsti dall'allegato n. 9 del sopracitato decreto, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio, oltre ai seguenti allegati:

- prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missione e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità
- il prospetto dimostrativo del rispetto di vincoli di indebitamento ;
- la nota integrativa;
- la relazione del collegio dei revisori.

Con particolare riguardo alla nota integrativa , la stessa viene formulata ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il quale, all'art. 11 , prevede che al bilancio di previsione venga allegata una nota integrativa redatta secondo le modalità previste al comma 5 del medesimo articolo.

A) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI.

1. Entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2021-2023 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti. Per quanto riguarda le assegnazioni si è fatto riferimento a quanto indicato nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2021.

2. Spese

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base dei contratti in essere (personale, utenze, altri contratti di servizio, ecc.), delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali e delle richieste formulate dagli amministratori.

3. Elenco delle entrate e spese non ripetitive:

Nel corso del bilancio pluriennale 2021/2023 sono previste le seguenti spese non ricorrenti:

Descrizione	2021	2022	2023
Patrocinio legale	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Consulenze – attività culturali	16.000,00		
Trasferimenti a famiglie n.a.c – urbanistica affreschi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Trasferimenti correnti ad altre imprese finanziate da fondo a sostegno attività economiche	69.139,08		
Altre spese correnti nac servizi protezione civile	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Le spese non ripetitive sono finanziate nel 2021 con Entrate correnti e Avanzo vincolato a sostegno delle attività economiche per € 69.139,08, negli anni 2022 e 2023 con entrate correnti.

Non sono previste entrate non ripetitive.

4. Fondo crediti di dubbia esigibilità: criteri di valutazione adottati.

Si descrivono di seguito le modalità utilizzate per la determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità applicato al bilancio di previsione.

Titolo 1 – Entrati correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa.

Imposta immobiliare semplice: le entrate tributarie essendo riscosse in autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto. La banca dati a disposizione dell'ufficio tributi consente una previsione in linea con le effettive riscossioni e pertanto non si rende necessario determinare il FCDE su tale tipologia di entrata.

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni: anche per tale tipologia di imposta le previsioni di entrata sono state determinate sulla base del gettito che si prevede di incassare, per cui non è necessario procedere alla costituzione del FCDE.

Entrate tributarie derivanti da attività di verifica e controllo: negli esercizi precedenti veniva applicato il criterio di cassa per l'incasso di avvisi di accertamento e di liquidazione emessi relativi ad anni precedenti al 2016. Il calcolo del fondo nella misura del 95% del complemento a 1 della percentuale media semplice del rapporto tra incassi ed accertamenti registrati nel triennio 2017/2019 risulta pari allo 0,16% e si ritiene congruo accantonare esattamente lo 0,16%.

Tassa concorso: anche per tale tipologia di entrata le previsioni sono state determinate sulla base del gettito che si prevede di incassare, per cui non è necessario procedere alla costituzione del FCDE.

Titolo 2 – Trasferimenti correnti

In tale titolo sono presenti solo entrate derivanti da trasferimenti correnti da parte di amministrazioni pubbliche. Di conseguenza, come previsto dai principi contabili, per tali fattispecie non è stato costituito il FCDE.

Titolo 3 – Entrate extratributarie

Tipologia 100 – vendita di beni e servizi proventi derivanti dalla gestione dei beni.

Si è provveduto ad esaminare ogni singola voce di entrata, valutando il momento dell'accertamento ed il grado di rischio nella riscossione. Alcuni voci (diritti di segreteria, diritti di notifica, diritti fissi di separazione, diritti di segreteria su concessioni edilizie, diritti per rilascio certificazioni anagrafiche, diritti di rogito, proventi per rilascio fotocopie, entrate per utilizzo di sale o impianti comunali vari, COSAP, servizi cimiteriale ecc) prevedono pagamenti anticipati o contestuali all'erogazione. Per tali entrate, essendo accertate per cassa, non è stato determinato il FCDE.

Per le entrate derivanti dalla gestione del servizio idrico, fitti e locazioni attivi si è provveduto ad effettuare il calcolo del fondo nella misura del 95% delle percentuale media semplice del rapporto fra incassi ed accertamenti registrati nel quinquennio 2016/2019. Il risultato di tale analisi ha portato all'applicazione dello 0,16% per le previsioni dell'acquedotto e dello 0,15 per le locazioni fabbricati.

Per le entrate derivanti dalla cessione di legname, partendo sempre dalla media semplice media del rapporto fra incassi ed accertamenti registrati nel quinquennio 2016/2019, la percentuale di applicazione del FCDE è risultata essere dello 0,21.

Per le altre entrate rientranti nella presente tipologia (sovracanonici idroelettrici, proventi derivanti dalla cessione di energia elettrica, rimborsi vari, ecc) non si è provveduto alla determinazione del fondo in considerazione delle modalità di riscossione che non prevedono mancati introiti rispetto agli accertamenti.

Preme evidenziare che ai sensi dell'art. 1, commi 816 e successivi della L. 27.12.2019, nr. 160, a decorrere dal 2021 è istituito il canone patrimoniale di concessione, che sostituisce:

- la tassa o il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP/COSAP);
- l'imposta (o il canone) comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali (compreso il canone per i mercati), fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Il canone di concessione è un'entrata di natura patrimoniale. I suoi presupposti sono analoghi a quelli di TOSAP/COSAP e imposta sulla pubblicità: l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, o la diffusione di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, o su beni privati visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, o all'esterno di veicoli.

Il canone è determinato in base alla durata, alla superficie ed alla tipologia dell'occupazione o della pubblicità, e può essere differenziato in base alle diverse zone del territorio comunale.

Per occupazione del suolo ed esposizione di mezzi pubblicitari in via temporanea, il pagamento deve avvenire contestualmente al rilascio dell'autorizzazione. Per occupazioni o esposizioni permanenti pluriennali, invece, il pagamento per il primo anno deve avvenire contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, mentre il pagamento per gli anni successivi deve essere effettuato entro il 31 marzo.

La disciplina del canone patrimoniale di concessione è per lo più demandata al regolamento comunale, che disciplinerà competenze degli uffici, procedure per il rilascio delle autorizzazioni, eventuale classificazione in categorie del territorio comunale, tipologie di occupazione, criteri per la determinazione delle tariffe, riduzioni, ecc. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi che sono sostituiti da esso, fatta salva, comunque, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe

Tipologia 200 – proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Le entrate derivanti da attività di controllo e di repressione delle irregolarità e degli illeciti sono rappresentate principalmente da sanzioni per violazione del Codice della Strada e di altre norme o regolamenti. Il calcolo del fondo nella misura del 95% del complemento a 1 della percentuale media semplice del rapporto tra incassi ed accertamenti registrati nel triennio 2017/2019 risulta pari allo 0,18% e si ritiene congruo accantonare esattamente lo 0,18%.

Tipologia 300 – Interessi attivi

Non si è provveduto alla determinazione del FCDE su tale tipologia di entrata, in quanto le somme previste a bilancio riguardano quasi esclusivamente gli interessi sulle giacenze di tesoreria e l'accertamento delle stesse avviene per cassa.

Tipologia 400 – altre entrate da redditi di capitale

Anche per tali tipologie di entrata non si è provveduto alla determinazione del FCDE in quanto le somme previste a bilancio sono relative a dividendi erogati da società partecipate il cui accertamento avviene per cassa.

Tipologia 500 – altre entrate correnti non altrove classificate

Per tale tipologia di entrate non si è provveduto a calcolare il FCDE in quanto le stesse riguardano rimborsi da parte di amministrazioni pubbliche o recuperi di spese il cui accertamento avviene per cassa.

Titolo 4 – Entrate in conto capitale

Non si è provveduto alla determinazione del FCDE sulle entrate in conto capitale in quanto in base ai principi contabili, il fondo non viene calcolato su crediti derivanti dai trasferimenti da parte di altre amministrazioni o istituti assicurativi. Inoltre le alienazioni di beni del patrimonio si perfezionano con il pagamento anticipato o contestuale al passaggio di proprietà e di conseguenza non vi sono rischi di minori introiti collegati ad un'effettiva cessione di beni. Infine il rilascio da parte dell'ufficio urbanistica dei titoli di contributo di concessione o di sanzioni urbanistiche e concomitante al pagamento e pertanto anche in questo caso non vi sono rischi di incorrere in minori introiti.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo stanziato all'interno del bilancio 2021/2023 corrisponde al 95% dell'importo calcolato per il 2021, avvalendosi della relativa facoltà, ed al 100% per gli anni 2022 e 2023 come previsto dalle vigenti disposizioni.

B) QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO.

Per l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente si rimanda all'allegato al bilancio "Risultato presunto amministrazione del bilancio di previsione"

C) UTILIZZO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Nel bilancio di previsione 2021/2023 è previsto nell'anno di competenza 2021 l'applicazione di

avanzo di amministrazione vincolato a sostegno delle attività economiche per € 69.139,08 a finanziamento delle spese correnti non ricorrenti riguardanti trasferimenti ad imprese.

D) SPESE INVESTIMENTI FINANZIATE COL RICORSO AL DEBITO E CON ALTRE RISORSE DISPONIBILI.

1. Spese investimento

Non si prevede a bilancio di dover ricorrere al debito per il finanziamento delle spese di investimento, le quali sono finanziate con mezzi propri (alienazioni, contributi di concessione, concessioni demaniali) e da trasferimenti in conto capitale da parte della Provincia, Regione e altri enti pubblici quali i consorzi B.I.M.

Per una più dettagliata analisi di tali entrate si rimanda a quanto riportato nel Documento Unico di Programmazione. Nel Programma generale delle opere pubbliche, redatto secondo quanto previsto dalla deliberazione provinciale n. 1061/2002, sono riportati gli interventi riguardanti le opere pubbliche e le manutenzione straordinarie inserite tra le spese in conto capitale del bilancio e la loro fonte di finanziamento.

2. Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

I comuni possono ricorrere all'assunzione di prestiti, nell'assoluto rispetto di alcuni vincolo normativamente statuiti,. Il primo di essi consiste nell'approvazione del rendiconto dell'esercizio riferito ai due anni precedenti rispetto a quello in cui i mutui sono deliberati.

In secondo luogo l'art. 25, comma 3, della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 prevede che il Comune possa effettuare nuove operazioni di indebitamento qualora gli interessi annuali dei debiti da contrarre, sommati a quelli dei debiti precedentemente contratti, al netto di una quota del 50 per cento dei contributi in conto annualità, non risulti superiore, a decorrere dal 2012, all'8 per cento delle entrate correnti dell'ultimo rendiconto approvato, al netto delle somme una tantum e dei contributi in annualità.

A livello nazionale l'art. 204 del TUEL 267/2000 prevede che il Comune possa effettuare nuove operazioni di indebitamento se l'importo annuale degli interessi dei debiti da contrarre, sommato a quello dei debiti precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non risulta superiore, a decorrere dal 2015, al 10 per cento delle entrate correnti, risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene deliberato il ricorso al nuovo indebitamento.

Il limite dell'ammontare teorico dei mutui da contrarre per il Comune di Predazzo risulta essere:

Ammontare interessi passivi dei mutui in ammortamento nel 2021	0,00
- quota 50% contributi PAT in conto annualità 2021	
Quota netta di interessi sull'indebitamento	0,00
Limite di indebitamento: 8% entrate correnti accertate sul conto consuntivo 2019 al netto delle entrate una tantum e dei contributi in conto annualità	605.282,72
Quota disponibile per assunzione nuovi mutui	605.282,72
Ammontare interessi passivi annui dei nuovi mutui che si prevede di contrarre nel triennio	0,00

Non essendo prevista l'assunzione di alcun mutuo per il prossimo triennio non vi è nessun riflesso negativo sulle spese correnti del bilancio pluriennale.

E) INVESTIMENTI ANCORA IN CORSO DI DEFINIZIONE

Non esistono al momento investimenti finanziati da Fondo Pluriennale vincolato cioè di impegni assunti negli anni precedenti con risorse accertate negli anni precedenti, ma con esigibilità nel 2021.

F) GARANZIE PRINCIPALI

Il comune non ha in essere alcuna garanzia principale o sussidiaria prestata a soggetti terzi.

G) STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il Comune non è titolare di alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati o di finanziamento che includono una componente derivata; di conseguenza non vi è alcun onere o impegno finanziario a bilancio.

H) ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

Organismi strumentali del comune sono da considerarsi le società controllate alle quali è stata affidata la gestione dei servizi pubblici locali o di interesse generale, nonché eventuali attività o funzioni strumentali.

I dati relativi a queste e alle altre società partecipate sono contenuto nel documento Unico di Programmazione.

I) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

Si rimanda al Documento Unico di Programmazione 2021/2023 nella sezione "indirizzi e obiettivi degli organismi partecipati" dove tra l'altro vengono elencate le quote di partecipazione del Comune in società.

J) ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI

1. Fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrata a specifica destinazione di parte corrente o investimenti sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento possa essere ripartito pro quota in più esercizi attraverso l'impiego del così detto "Fondo pluriennale vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di far convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di avanzo o disavanzo artificiosi, e questo a partire dalla

nascita del finanziamento fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine.

Nella fase di predisposizione del bilancio non è stato inserito nessun importo quale FPV a finanziamento sia di spesa in conto capitale che in parte corrente.

2. Fondo di garanzia debiti commerciali FGDC

La legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni o non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC). Il Dl. n. 124 del 2019 ha stabilito che gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo da prendere come riferimento per l'applicazione delle sanzioni (accantonamento al FGDC) possono essere calcolati, limitatamente all'esercizio 2019, sulla base delle registrazioni contabili locali anziché a partire dalle informazioni presenti in PCC. La possibilità di calcolare compiutamente gli indicatori sarà possibile solo alla fine dell'esercizio e quindi in prima applicazione al momento della predisposizione del bilancio di previsione è necessario disporre di un calcolo parziale. E' stato pertanto istituito nella missione 20 il relativo FGDC pari a € 30.000,00 per il 2021, € 28.831,00 per il 2022 e 2023 calcolato stimando un ritardo dei pagamenti 2020 compreso tra i 0 e 10 gg, una stima di riduzione dello stock dei debiti del 2020 rispetto al 2019 del 10% e applicando pertanto il valore minimo della % all'ammontare dello stanziamento della spesa per acquisto di beni e servizi previsto nel bilancio di previsione 2021, 2022 e 2023.

3. Fondo perdite società ed enti controllati

Si è ritenuto di accantonare a tale fondo solo per il 2021 la somma di € 350,00 sulla base delle risultanze degli ultimi bilanci delle società partecipate approvati (unica perdita Azienda per il turismo).

4. Altri fondi n.a.c. - Fondo contenzioso

Si è ritenuto di non istituire per il triennio 2020/2022 il fondo contenzioso sulla base della dichiarazione dei diversi responsabili che non ne rilevano la necessità. Rimane comunque accantonato all'avanzo la quota di € 250.000,00 per eventuali potenziali passività.

5. Fondo di riserva

Il Fondo di riserva iscritto a bilancio secondo gli importi seguenti di competenza e di cassa rientra nelle percentuali previsti dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio) e precisamente € 78.900,00 per il 2021, € 82.555,54 per il 2022 e € 80.703,85 per il 2023.

6. Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE			
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE			
Equilibrio economico finanziario	Competenza Anno 2021	Competenza Anno 2022	Competenza Anno 2023
A) fondo pluriennale vincolato entrate per spese correnti (+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
AA) recupero disavanzo di amministrazione esercizio (-) precedente	6.678.988,92	6.551.370,92	6.551.370,92
B) Entrate titoli 1-2-3 (+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			

C) Entrate Titolo 4.02.06 – contributi agli investimenti (+) direttamente destinati al rimborso dei prestiti amministrazioni pubbliche	6.687.951,08	6.491.194,00	6.491.194,00
D) Spese Titolo 1 – spese correnti	0,00	0,00	0,00
(-)	100.700,00	103.855,46	105.607,15
di cui	0,00	0,00	0,00
- fondo pluriennale vincolato	60.176,92	60.176,92	60.176,92
- fondo crediti di dubbia esigibilità			
E) spese Titoli 2.04 – altri trasferimenti in conto capitali			
(-)			
F) spese Titoli 4 – quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari			
(-)			
- di cui per estinzione anticipata mutui			
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità			
G) SOMMA FINALE	-69.139,08	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+)	69.139,08	-	-
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (+)	0,00	0,00	0,00
di cui estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge (-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione (+) anticipata dei prestiti		0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00

IL Protocollo in materia di finanza locale per il 2021 conferma pertanto quanto previsto dalla seconda integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020 in merito alla dotazione finanziaria della quota ex FIM per il 2021 e la sua quota utilizzabile in parte corrente pari al 40% della somma assegnata tendo conto dei recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui operata nel 2015. Per quanto riguardava invece la previsione delle annualità 2022 e 2023 della medesima quota ex FIM, la stessa (ad eccezione della quota relativa all'operazione di estinzione anticipata dei mutui effettuata nel 2015) è sospesa fino alla manovra di assestamento del bilancio provinciale.

Nel bilancio di previsione 2021/2023 è stato inserita tra i trasferimenti correnti una quota del ex FIM pari per ciascuna annualità alla copertura della spesa iscritta al titolo 4 delle spese – quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari, di € 180.794,92 di cui € 60.176,92 per il 2021 e di € 60.176,92 per gli anni 2022 e 2023. La quota di € 60.176,92 è relativa al recupero delle somme a seguito dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui del 2015, di cui all'articolo 22 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14 secondo le modalità previste dalla deliberazione della G.P. n. 1035/2016.

La parte corrente di bilancio trova equilibrio a seguito dell'applicazione dell'avanzo vincolato a finanziamento della spesa una tantum di € 69.139,08 relativa ai trasferimenti alle imprese del fondo a sostegno delle attività economiche

BILANCIO DI PREVISIONE			
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE			
Equilibrio economico finanziario	Competenza Anno 2021	Competenza Anno 2022	Competenza Anno 2023

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento precedente (+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrate per spese in conto capitale (+)	0,00	0,00	0,00
	5.622.500,00	376.000,00	361.000,00
R) Entrate Titolo titolo 4-5-6 (+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – contributi agli investimenti destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02. per riscossione crediti breve termine (-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate titolo 5.03 per riscossione crediti di medio lungo (-) termine	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a altre entrate per riduzione di (-) attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge (+)	5.622.500,00	376.000,00	361.000,00
M) Entrate da accensioni di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
U) spese Titolo 2.0 – spese in conto capitale (-) di cui fondo pluriennale vincolato			
V) spese titolo 3.01 per acquisizioni di attività finanziarie (-)			
E) Spese titolo 2.04 Trasferimenti di capitale (+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z) SOMMA FINALE	0.00	0.00	0.00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) di cui per estinzione anticipata di prestiti	69.139,08 0,00	- 0,00	- 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (+) di cui estinzione anticipata di prestiti	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge (-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)		0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00

Nulla da evidenziare per quanto attiene l'equilibrio di parte capitale .